FONDO SARDINIA FINTECH
LINEA B
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E LA SELEZIONE PRELIMINARE DI OPERAZIONI DI DESTOCKING

Premesse

La Regione Autonoma della Sardegna ha istituito il Fondo Sardinia Fintech ai sensi della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 e della D.G.R. n. 51/53 del 18 dicembre 2019 e successive modificazioni.

La D.G.R. n. 31/43 del 17 giugno 2026 ha assegnato euro 28.000.000,00 alla linea del Fondo Sardinia Fintech destinata a sostenere operazioni finanziarie di destocking e inventory finance. Il presente Avviso è riferito alle sole operazioni di destocking.

La D.G.R. n. 39/62 del 22 luglio 2026 ha definito gli indirizzi operativi per il sostegno finanziario alla filiera del Pecorino Romano DOP e a quella ortofrutticola, individuate dalla medesima deliberazione. Il presente Avviso è riferito alla sola filiera del Pecorino Romano DOP ivi individuata, nei limiti settoriali e merceologici degli articoli 3 e 6.

Il Regolamento del Fondo disciplina il destocking come intervento di gestione ordinata delle scorte, realizzato mediante cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 7.2 della legge n. 130/1999, con cessione effettiva dei beni a una SPV (Special Purpose Vehicle) convenzionata e con sottoscrizione da parte di SFIRS S.p.A., in nome proprio, ma per conto e nell'interesse della Regione Autonoma della Sardegna, fino al 100 per cento della tranche di titoli ABS.

Il presente Avviso disciplina la fase di accesso alla misura, nel rispetto del Regolamento del Fondo, del decreto legislativo n. 184/2025, del D.M. MIMIT 18 giugno 2026 e della normativa unionale, nazionale e regionale applicabile.

Art. 1 – Oggetto, finalità e natura della procedura

1. Il presente Avviso disciplina la raccolta di manifestazioni di interesse e la selezione preliminare di operazioni finanziarie di destocking a valere sulla Linea B del Fondo Sardinia Fintech, riservate ai soggetti e ai beni individuati dagli articoli 3 e 6 e dall'Allegato A, nell'ambito degli indirizzi della D.G.R. n. 39/62 del 22 luglio 2026 di cui in premessa.

2. Per destocking si intende l'operazione con cui un'impresa cede la titolarità giuridica delle proprie scorte di magazzino a una Società Veicolo (SPV), valorizzando il magazzino come fonte alternativa di liquidità immediata. Si realizza mediante cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificato dall'articolo 8 della legge 11 marzo 2026, n. 34, che ne ha esteso l'ambito applicativo ai beni mobili non registrati comprese le scorte di magazzino e ai crediti futuri.

3. La misura è finalizzata alla trasformazione ordinata di una quota delle merci e delle rimanenze in liquidità, mediante temporanea indisponibilità al mercato dei beni conferiti, custodia, allestimento e valorizzazione, nonché successiva vendita programmata, al fine di evitare vendite accelerate o non ordinate determinate da esigenze di cassa e di assicurare un razionale sviluppo di prodotti in corso di lavorazione.

4. Le operazioni comprendono la cessione effettiva (true sale) anche di beni mobili non registrati, incluse scorte di magazzino, e di diritti e crediti futuri specificamente individuabili, a una SPV.

5. La manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale vincolante, provvedimento di ammissione o concessione, impegno di spesa, diritto alla sottoscrizione di titoli ABS, diritto alla cessione dei beni o diritto all'intervento del Fondo.

Art. 2 – Dotazione finanziaria, riparto delle quantità e forma dell'intervento

1. La dotazione finanziaria della linea è pari a euro 28.000.000,00, fatti salvi eventuali incrementi disposti ai sensi del Regolamento del Fondo.

2. L'intervento del Fondo può riguardare fino al 100 per cento della sottoscrizione dei titoli necessario all'attivazione della procedura, nei limiti delle risorse disponibili e dell'esito dell'istruttoria.

3. Per le operazioni di destocking SFIRS S.p.A., in nome proprio, ma per conto e nell'interesse della Regione Autonoma della Sardegna, può sottoscrivere fino al 100 per cento dei titoli ABS emessi dalla SPV, secondo una struttura eventualmente articolata in classi di rischio senior e junior.

4. Le notes sottoscritte da SFIRS S.p.A. potranno essere cedute in qualsiasi momento a soggetti terzi assicurando a SFIRS S.p.A. la possibilità di disinvestire tempestivamente e favorire l'ingresso di ulteriori investitori nell'operazione, nel rispetto della normativa applicabile e degli eventuali vincoli previsti dalla documentazione contrattuale.

5. Ai soli fini del riparto delle quantità oggetto dell'operazione di destocking, a ciascuna impresa cedente è attribuita una quota teorica di partecipazione, espressa in percentuale e corrispondente alla propria incidenza sulla produzione complessiva annua di Pecorino Romano DOP certificata dalla IFCQ Certificazioni S.r.l. con riferimento all'ultima annata casearia per la quale risultino disponibili i dati certificati alla data di avvio dell'operazione, individuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno *n* e il 31 luglio dell'anno *n+1*. Nelle more della definizione della quantità definitiva acquisita in cessione, ai soli fini dello svolgimento delle attività istruttorie, si farà riferimento alla quantità teorica di prodotto pari a 30.000 quintali. Il quantitativo massimo assegnabile a ciascuna impresa è pertanto determinato, in via provvisoria e ai soli fini istruttori, applicando la propria quota teorica di partecipazione alla predetta quantità di 30.000 quintali. Il quantitativo massimo definitivo assegnabile a ciascuna impresa sarà successivamente determinato applicando la medesima percentuale al quantitativo complessivo definito per l'operazione di destocking a conclusione dell'attività istruttoria, previa verifica del raggiungimento della soglia minima di sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione e nel rispetto della disponibilità, ammissibilità, tracciabilità e sostenibilità dei beni proposti. La quota teorica, il quantitativo massimo provvisorio e il relativo quantitativo massimo definitivo costituiscono esclusivamente limiti di riparto e non attribuiscono alla singola impresa alcun diritto automatico alla cessione dei beni, alla liquidità, alla sottoscrizione dei titoli o al perfezionamento dell'operazione.

6. Ciascuna impresa cedente può presentare manifestazione di interesse per un quantitativo di beni proposti in cessione non inferiore al 10 per cento della propria quota teorica di partecipazione, calcolata ai sensi del comma precedente e applicata, nelle more della definizione della quantità definitiva acquisita in cessione, alla quantità teorica di prodotto pari a 30.000 quintali. Il rispetto di tale soglia minima costituisce condizione di ammissibilità della manifestazione di interesse e non attribuisce alla singola impresa alcun diritto automatico all'ammissione all'istruttoria, alla cessione dei beni, alla liquidità o al perfezionamento dell'operazione.

7. Le quantità rese disponibili a seguito dell'adesione per un quantitativo inferiore alla rispettiva quota teorica sono redistribuite, nei limiti del quantitativo complessivo disponibile per l'operazione, tra le imprese partecipanti che manifestino la disponibilità a conferire ulteriori quantitativi. In caso di domanda di redistribuzione superiore alle quantità disponibili, quest'ultime sono ripartite proporzionalmente alle quote teoriche delle imprese richiedenti.

8. L'importo effettivamente riconosciuto è determinato dall'esito delle istruttorie sulla base della perizia, della sostenibilità e delle condizioni contrattuali nel rispetto dei limiti dei commi 5, 6 e 7. La durata e le ulteriori condizioni dell'operazione sono comunicate prima dell'adesione vincolante.

Art. 3 – Settori economici e territorio

1. Possono partecipare esclusivamente le imprese produttrici appartenenti alla filiera del Pecorino Romano DOP individuata dalla D.G.R. n. 39/62 del 22 luglio 2026 che esercitano l'attività classificata con il codice ATECO 2025 10.51.20 – Produzione di derivati del latte. I requisiti di appartenenza alla filiera e di esercizio dell'attività sono cumulativi. Sono esclusi gli altri settori e le operazioni non riconducibili al perimetro dei beni di cui all'articolo 6.

2. L'attività ammessa deve essere effettivamente esercitata presso la sede operativa attiva in Sardegna interessata dall'operazione. Il codice ATECO 10.51.20 deve risultare dalla visura camerale alla data di presentazione della manifestazione, quale codice prevalente dell'impresa oppure codice riferito all'attività esercitata presso la predetta sede. L'appartenenza alla filiera è documentata mediante l'iscrizione al sistema di controllo della specifica produzione a denominazione di origine protetta richiamata dalla deliberazione e le pertinenti evidenze produttive e di certificazione. Il mero possesso del codice ATECO non è sufficiente.

3. La sede operativa attiva nel territorio della Sardegna alla data della manifestazione di interesse deve risultare funzionale all'attività dichiarata e, ove pertinente, alla custodia, lavorazione, gestione o commercializzazione dei beni.

4. L'attività dell'impresa è soggetta al rispetto del piano produttivo, delle quote di conferimento, dei limiti produttivi e delle eventuali ulteriori condizioni previste dal piano di regolazione dell'offerta, dal disciplinare di produzione o dalla disciplina applicabile alla filiera di riferimento, al fine di assicurare la coerenza dell'intervento con gli obiettivi di prevenzione e contenimento degli squilibri tra domanda e offerta, nonché di stabilità dei prezzi e di tutela della filiera interessata.

5. Non sono ammesse attività o beni non coerenti con i principi ESG, con la normativa ambientale applicabile o con le eventuali limitazioni settoriali indicate nell'Allegato A.

Art. 4 – Soggetti ammissibili e requisiti soggettivi

1. Possono presentare manifestazione di interesse le imprese, in qualsiasi forma giuridica ammessa dall'ordinamento, anche riunite in forma aggregata, che svolgano l'attività di produzione individuata all'articolo 3 e siano titolari delle scorte ammissibili di cui all'articolo 6. Ogni impresa cedente deve rispettare individualmente i requisiti degli articoli 2, 3, 4 e 5. Il capofila non sostituisce tali requisiti né le responsabilità dei singoli cedenti.

2. Le imprese devono risultare regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese o al REA, ove applicabile, alla data della manifestazione di interesse.

3. Le imprese devono possedere capacità amministrativa, contabile, finanziaria e operativa adeguata alla gestione dei beni, alla custodia, all'eventuale lavorazione, alla vendita e agli obblighi informativi e contrattuali dell'operazione.

4. Le imprese devono poter dimostrare la titolarità o legittima disponibilità giuridica dei beni e dei diritti destinati all'operazione, nonché la relativa provenienza, trasferibilità, individuabilità e tracciabilità.

5. L'accesso alla fase di strutturazione è subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio, della continuità aziendale e della capacità prospettica di fare fronte agli impegni finanziari dell'operazione.

6. In caso di gruppi, filiere, consorzi, imprese di nuova costituzione o portafogli di cedenti, ciascuna impresa cedente è sottoposta a verifica individuale di quanto indicato al comma 5 del presente articolo. Il capofila, ove presente, non sostituisce le responsabilità delle singole imprese cedenti. Ciascuna impresa cedente è inoltre sottoposta direttamente da SFIRS S.p.A. alle verifiche antiriciclaggio già nella fase di manifestazione di interesse.

Art. 5 – Cause ostative ed esclusioni

1. Non sono ammesse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e della disciplina unionale applicabile, salvo eventuali deroghe specifiche. Resta in ogni caso necessario il positivo accertamento del merito creditizio.

2. Non sono ammesse le imprese sottoposte a procedura concorsuale con finalità liquidatoria o ad altra procedura estintiva equivalente. L'eventuale ammissione di imprese sottoposte a strumenti non liquidatori di regolazione della crisi è subordinata alla verifica della continuità aziendale e della compatibilità con l'operazione a insindacabile giudizio della SFIRS S.p.A..

3. Sono escluse le imprese nei cui confronti ricorrano cause antimafia, sanzioni interdittive ex decreto legislativo n. 231/2001, divieti di contrarre con la pubblica amministrazione o condanne rilevanti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 184/2025.

4. Sono escluse le imprese non in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali quando l'irregolarità costituisca causa ostativa al rilascio del DURC, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge.

5. Sono escluse le imprese decadute da agevolazioni per delocalizzazione o cessazione dell'attività, qualora non sia decorso il periodo di esclusione, e le imprese non in regola con l'eventuale obbligo assicurativo contro calamità naturali ed eventi catastrofali.

6. Costituiscono ulteriori cause di esclusione o mancato perfezionamento: dichiarazioni non veritiere, carenza di titolarità, vincoli non dichiarati, beni non tracciabili, non trasferibili o non assicurabili, accertamento in via definitiva di violazioni gravi della normativa antiriciclaggio idonee a compromettere l'affidabilità del proponente, esito negativo delle verifiche AML/KYC svolte direttamente da SFIRS S.p.A., di titolarità effettiva, legali, fiscali, tecniche o assicurative, mancata accettazione delle condizioni economiche e contrattuali, impossibilità di realizzare la segregazione e la cessione effettiva, nonché il mancato rispetto dei limiti minimi e massimi di conferimento previsti dall'articolo 2.

Art. 6 – Beni, stock e operazioni ammissibili

1. Sono valutabili esclusivamente le scorte di formaggio della specifica produzione a denominazione di origine protetta riferita alla filiera individuata dalla D.G.R. n. 39/62 del 22 luglio 2026, rappresentate da forme di Pecorino Romano DOP aventi, alla data di acquisizione da parte della società veicolo, un periodo di stagionatura non superiore a 12 mesi, nonché i diritti, i proventi e i crediti futuri specificamente e direttamente riferibili ai medesimi beni, nei limiti della normativa applicabile e della struttura dell'operazione. Sono esclusi qualsiasi altro prodotto, materia prima e merce, ivi compresi i prodotti appartenenti alla medesima categoria ATECO o detenuti da un'impresa ammessa, che non possiedano le caratteristiche sopra indicate.

2. I beni devono essere individuati o individuabili attraverso inventari, registri di magazzino, lotti, codici, seriali o altri identificativi idonei; devono essere liberamente trasferibili, adeguatamente custodibili e corredati da documentazione sulla provenienza, titolarità e valorizzazione.

3. Le commesse di produzione possono essere considerate nell'analisi prospettica e in eventuali programmi successivi di acquisizione dei beni o crediti futuri specificamente identificabili. La sola esistenza di una commessa non costituisce cessione attuale di beni non ancora realizzati.

4. Non sono ammissibili beni deteriorati, obsoleti in misura incompatibile con il realizzo atteso, non assicurabili, già ceduti o già finanziati, gravati da vincoli incompatibili, privi di documentazione, oggetto di operazioni simulate o destinati a vendite infragruppo non dimostrate a condizioni di mercato.

5. Non sono ammissibili operazioni finalizzate alla copertura di perdite, al rifinanziamento di debiti pregressi non connessi alla struttura proposta o al doppio finanziamento dei medesimi beni o flussi. All'uopo, l'impresa dovrà dichiarare che i beni di cui al comma 1 sono liberi da vincoli e/o gravami di qualsivoglia genere e che non sono oggetto di altre operazioni di finanziamento.

Art. 7 – Requisiti economico-finanziari e documentazione istruttoria

1. Il proponente rende disponibili i bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi chiusi, completi degli allegati previsti per la forma di bilancio adottata e delle relazioni degli organi di controllo e revisione, ove presenti. Se uno dei bilanci non è ancora approvato, ne indica la ragione e presenta il progetto di bilancio, ove disponibile, e una situazione contabile aggiornata. Le imprese con meno di tre esercizi chiusi presentano tutti i bilanci disponibili, documentando la durata dell'attività. I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio producono le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre periodi disponibili e una situazione contabile patrimoniale ed economica non anteriore a 90 giorni dalla manifestazione. Sono inoltre rese disponibili posizione finanziaria, esposizioni bancarie e finanziarie, scadenziari, debiti tributari e contributivi, contenziosi e garanzie. Le imprese di nuova costituzione presentano un Piano Economico Finanziario asseverato su un orizzonte compatibile con l'operazione.

2. Ciascuna impresa cedente allega il prospetto completo dei propri dati della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia riferito all'ultima data contabile disponibile al momento della richiesta. Il prospetto deve essere trasmesso nel file originale ricevuto dalla Banca d'Italia, integralmente e senza alcuna modifica, alterazione, omissione, oscuramento o rielaborazione, completo di tutte le pagine e con evidenza della data di rilascio e della data contabile. Non sono ammessi prospetti ricostruiti, trascrizioni, estratti parziali o schermate sostitutive del documento originale. SFIRS S.p.A. può richiedere aggiornamenti e approfondimenti storici durante l'istruttoria e prima del perfezionamento.

3. Il proponente deve presentare un piano economico-finanziario dell'operazione contenente almeno valore e composizione dello stock alla data della manifestazione di interesse, metodologia di valorizzazione, piano di custodia/lavorazione/vendita, previsione dei flussi, costi, assicurazioni, fabbisogno finanziario, fonti di rimborso e principali rischi.

4. SFIRS S.p.A. valuta, nell'esercizio della propria autonomia istruttoria, l'affidabilità economico-finanziaria, operativa e commerciale dell'impresa cedente, la sua capacità di adempiere agli obblighi assunti e la sostenibilità dell'operazione, considerando i beni, le modalità di gestione e vendita, i contratti e i flussi attesi. Può avvalersi delle analisi del soggetto incaricato della cartolarizzazione e degli advisor, delle informazioni acquisite, delle banche dati accessibili e delle verifiche presso i soggetti competenti. Il giudizio è motivato nella relazione istruttoria.

5. L'esito negativo della valutazione di cui al comma precedente comporta la non ammissione alla successiva fase di strutturazione.

Art. 8 – Aggregazioni, gruppi, filiere e portafogli

1. In caso di partecipazione aggregata, la manifestazione di interesse indica il capofila, ciascuna impresa cedente, i beni conferiti da ciascun soggetto, la ripartizione dei flussi, gli eventuali rapporti infragruppo e la distribuzione delle responsabilità, nonché, per ciascuna impresa cedente, la quota teorica di partecipazione, il quantitativo proposto in adesione, il rispetto della soglia minima del 10 per cento della quota teorica e la disponibilità a partecipare all'eventuale redistribuzione delle quantità non utilizzate.

2. Le imprese appartenenti al medesimo gruppo sono considerate unitariamente ai fini della concentrazione del rischio e del quantitativo massimo assegnabile previsto dall'articolo 2. Il limite minimo di conferimento, pari al 10 per cento della quota teorica, resta riferito a ciascuna impresa cedente. La partecipazione di imprese indipendenti alla stessa aggregazione o società di coordinamento non comporta di per sé l'applicazione di un unico massimale all'intera aggregazione. Non sono ammesse deroghe al massimale mediante la documentazione della singola operazione.

3. I rapporti tra capofila, cedenti, SPV, custodi, soggetti incaricati della lavorazione e mandatari alla vendita sono definiti nei contratti della singola operazione. Ogni impresa cedente resta responsabile per la veridicità delle proprie dichiarazioni e per gli obblighi relativi ai beni conferiti.

Art. 9 – Presentazione della manifestazione e documentazione obbligatoria

1. Le manifestazioni di interesse sono presentate mediante il Modulo 1 – Manifestazione di interesse, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito di idonei poteri, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, anche con modalità telematiche. In questo caso, sul Modulo deve essere apposta la dicitura "Imposta di bollo assolta" e devono essere riportati gli estremi della marca da bollo: Codice identificativo Data (GG/MM/AAA) Ora (HH:MM: SS). La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate.

2. Le manifestazioni di interesse possono essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo sfirs@legalmail.it a partire dalle ore 12:00 del 19 novembre 2026 e fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2026. Nell'oggetto deve essere riportata la dicitura "Fondo Sardinia Fintech – Linea B – Destocking – Manifestazione di interesse".

3. Le manifestazioni di interesse sono corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione obbligatoria indicata nell'Allegato B e dalle dichiarazioni richieste dal presente Avviso, rese mediante la modulistica pubblicata. L'Allegato C costituisce uno strumento di autovalutazione e controllo della completezza della manifestazione e non deve essere trasmesso, né sostituisce le dichiarazioni e la documentazione obbligatorie.

4. Il proponente deve dichiarare il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause ostative ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, autorizzando le verifiche presso banche dati e luoghi di custodia dei beni.

5. Il proponente allega alla manifestazione di interesse la dichiarazione in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 231/2007 e successive modificazioni, nonché le informazioni sulla struttura proprietaria, di controllo e sui titolari effettivi dell'impresa cedente, necessarie alle verifiche antiriciclaggio svolte direttamente da SFIRS S.p.A. SFIRS S.p.A. può richiedere ogni altra documentazione utile e necessaria ai fini delle verifiche.

Art. 10 – Istruttoria, soccorso istruttorio e selezione preliminare

1. Ai soli fini dell'avvio dell'istruttoria verranno esaminate, secondo l'ordine cronologico di ricezione, soltanto le manifestazioni di interesse complete in ogni loro parte e corredate di tutta la documentazione richiesta. Tale ordine non attribuisce priorità automatica, diritto al closing o diritto alla sottoscrizione dell'operazione.

2. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria maggiorato del 20%, l'Amministrazione regionale provvede al blocco dello sportello e comunica, mediante specifico avviso, la chiusura della procedura di presentazione delle domande.

3. SFIRS S.p.A. svolge l'istruttoria, anche avvalendosi del soggetto incaricato della cartolarizzazione, di advisor e di soggetti tecnici. Sono valutati requisiti soggettivi, stock, titolarità, valorizzazione, assicurabilità, custodia, flussi, merito creditizio, garanzie, rischio di concentrazione, fattibilità della cessione e conformità ESG.

4. Le imprese proponenti devono essere in condizione di soddisfare pienamente le previsioni della normativa antiriciclaggio. SFIRS S.p.A. verifica direttamente tale condizione già nella fase di manifestazione di interesse, nell'ambito dell'istruttoria di ammissibilità soggettiva, secondo il decreto legislativo n. 231/2007 e successive modificazioni e le proprie procedure interne.

5. SFIRS S.p.A. acquisisce direttamente dalle imprese proponenti le dichiarazioni, le informazioni e la documentazione necessarie, effettua e documenta le verifiche antiriciclaggio sulle medesime imprese e sui rispettivi titolari effettivi e ne valuta le risultanze prima della conclusione della selezione preliminare. Restano ferme le verifiche di competenza di SFIRS S.p.A. sulla SPV nella successiva fase di strutturazione e sottoscrizione dei titoli.

6. L'adeguata verifica rafforzata si applica in presenza dei presupposti normativi e del rischio concretamente rilevato, secondo le procedure interne di SFIRS S.p.A.

7. Possono essere richiesti chiarimenti, documenti integrativi, perizie, sopralluoghi, verifiche legali, fiscali, contabili, assicurative, tecniche e commerciali. Il soccorso istruttorio opera nei limiti dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 184/2025.

8. La selezione preliminare positiva consente il solo avvio della fase di strutturazione. L'ammissione definitiva è subordinata a due diligence positiva, definizione della struttura finanziaria, contratti, cessioni, coperture assicurative, autorizzazioni e closing.

9. SFIRS S.p.A. sentito, laddove ritenuto opportuno, il soggetto terzo incaricato della cartolarizzazione, completata l'istruttoria, propone all'Amministrazione regionale l'ammissione all'operazione di cartolarizzazione delle scorte o il rigetto dell'istanza presentata.

10. SFIRS S.p.A. o il soggetto terzo incaricato, entro il termine di 90 giorni lavorativi dalla data di avvio del procedimento, completa l'istruttoria effettuando, in ordine: a) la verifica della ricevibilità della domanda; b) la verifica dell'ammissibilità soggettiva del Soggetto proponente; c) il soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità delle scorte oggetto di cessione alla Società Veicolo (SPV); d) l'acquisizione della perizia di stima indipendente e asseverata del magazzino, redatta secondo criteri riconosciuti di valorizzazione dei beni mobili non registrati; e) l'accertamento del merito di credito del Soggetto proponente, finalizzato a verificare la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione e la coerenza tra il valore anticipato e la capacità di gestione operativa del magazzino cartolarizzato; f) il rispetto degli ulteriori criteri previsti dalla normativa di riferimento, laddove applicabili; g) lo svolgimento diretto, da parte di SFIRS S.p.A., delle verifiche antiriciclaggio sulle imprese proponenti e sui rispettivi titolari effettivi già nella fase di manifestazione di interesse, nell'ambito della verifica dell'ammissibilità soggettiva di cui alla lettera b).

11. SFIRS S.p.A. o il soggetto terzo incaricato, nell'effettuare l'istruttoria, si attiene al principio di sana e prudente gestione e, ferma la propria autonomia decisionale, può richiedere garanzie accessorie, pubbliche e/o private, compatibili con la natura dell'operazione a condizioni di mercato.

12. SFIRS S.p.A. o il soggetto terzo incaricato, può richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a 15 giorni, con sospensione del termine di conclusione del procedimento. Il mancato invio nei termini costituisce causa di rigetto della domanda.

13. L'intervento è subordinato alla positiva valutazione del Piano di destocking in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla rotazione delle scorte, alla loro commerciabilità residua e alla coerenza tra il flusso di liquidità generato dalla cessione e il fabbisogno di capitale circolante dell'impresa proponente.

14. Nel corso dell'istruttoria, preliminarmente al perfezionamento della cessione alla SPV, SFIRS S.p.A. deve acquisire la perizia di stima indipendente e asseverata del magazzino, articolata in funzione della tipologia merceologica delle scorte e del relativo stato di conservazione.

15. La relazione istruttoria, conclusa con proposta positiva o negativa, è trasmessa all'Amministrazione regionale per i successivi adempimenti di competenza.

16. L'Amministrazione regionale, acquisiti gli esiti dell'istruttoria, provvede: per le istruttorie esitate positivamente, a comunicare l'assenso ad avviare le verifiche propedeutiche alla stipula dell'atto di cessione delle scorte alla SPV; per le istruttorie esitate negativamente, a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

17. Per le istruttorie concluse positivamente, SFIRS S.p.A. informa il Soggetto proponente in merito all'importo della liquidità anticipata rispetto al valore stimato del magazzino, alle condizioni economiche dell'operazione, al piano di gestione operativa delle scorte cedute e alla documentazione necessaria per la stipula dell'atto di cessione.

18. Entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza, il Soggetto proponente trasmette a SFIRS S.p.A. copia dell'Atto di adesione e obbligo sottoscritto dal rappresentante

legale, in segno di accettazione integrale e incondizionata delle condizioni previste, allegando la documentazione richiesta per la formalizzazione della cessione delle scorte alla SPV.

19. Ricevuta la documentazione e verificata la sussistenza delle condizioni indicate nella relazione istruttoria, il Soggetto gestore comunica la conclusione delle verifiche all'Amministrazione regionale, che autorizza con propria determinazione la stipula dell'atto di cessione.

20. SFIRS S.p.A. trasmette al Notaio o al soggetto incaricato della formalizzazione i documenti necessari e la bozza dell'atto di cessione delle scorte alla SPV.

21. Qualora le disponibilità residue non coprano integralmente il fabbisogno dell'ultima domanda valutata positivamente, l'intervento può essere rideterminato nei limiti delle risorse disponibili, previa verifica della sostenibilità del perimetro ridotto e nel rispetto dei limiti minimi e massimi di conferimento previsti dall'articolo 2. Il proponente può rinunciare all'intervento ridotto. Se il quantitativo riconoscibile è inferiore al limite minimo di conferimento, l'intervento non può essere perfezionato ai sensi del presente Avviso.

Art. 11 – Condizioni economiche, contratti e closing

1. Prezzo di cessione, valore prudenziale, eventuali scarti, durata, remunerazione dei titoli, commissioni, spese, garanzie, cascata dei pagamenti, obblighi di riacquisto o sostituzione, rimedi e condizioni di default sono definiti per ciascuna operazione a condizioni di mercato.

2. I beni possono rimanere presso l'impresa cedente o presso terzi in base a contratti di custodia, deposito, lavorazione o mandato alla vendita compatibili con la proprietà della SPV e con la segregazione patrimoniale dell'operazione.

3. Il closing è subordinato, tra l'altro, al perfezionamento della cessione, alla verifica dei beni, alla sottoscrizione degli ABS, alle coperture assicurative, alla definizione dei rapporti di gestione e al rispetto delle condizioni sospensive.

4. A garanzia degli obblighi assunti dalla SPV nei confronti di SFIRS S.p.A., quest'ultima può acquisire un pegno non possessorio sui beni acquisiti dalla SPV, secondo le condizioni e le modalità stabilite nella documentazione dell'operazione.

5. La documentazione dell'operazione prevede gli obblighi della SPV di effettuare e documentare i controlli operativi sulle imprese cedenti e sui beni, di rendere disponibili le informazioni e le analisi richieste da SFIRS S.p.A. e di comunicare le anomalie operative rilevanti. Le verifiche antiriciclaggio sulle imprese cedenti e sui rispettivi titolari effettivi sono effettuate e documentate direttamente da SFIRS S.p.A., secondo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 12 – Monitoraggio, controlli, inadempimenti e recupero

1. L'impresa cedente assicura inventari periodici, tracciabilità dei movimenti, documentazione delle vendite e degli incassi, conservazione dei documenti, comunicazione tempestiva di eventi pregiudizievoli e collaborazione ai controlli.

2. SFIRS S.p.A., l'Amministrazione regionale, la SPV e gli altri soggetti autorizzati possono effettuare controlli documentali, verifiche sui flussi, controlli fisici e sopralluoghi presso i luoghi di custodia e lavorazione.

3. La SPV assicura e documenta i controlli su: a) esistenza, titolarità, identificabilità e tracciabilità dei beni; b) congruità dei valori attribuiti alle scorte; c) custodia, disponibilità e assenza di trasferimenti non autorizzati; d) commercializzazione, incassi e loro corretta canalizzazione; e) operazioni con parti correlate; f) anomalie operative o documentali, da comunicare tempestivamente a SFIRS S.p.A. se rilevanti ai fini antiriciclaggio.

4. SFIRS S.p.A. cura direttamente, secondo la normativa e le proprie procedure interne applicabili, gli aggiornamenti delle verifiche antiriciclaggio sulle imprese cedenti e sui rispettivi titolari effettivi durante tutta l'operazione. Le imprese cedenti forniscono direttamente a SFIRS S.p.A. la documentazione e le informazioni

richieste. La SPV, anche tramite il servicer, rende disponibili i dati sui beni e sui flussi e comunica le anomalie operative rilevanti, senza sostituirsi a SFIRS S.p.A. nello svolgimento delle verifiche antiriciclaggio.

5. Costituiscono eventi di inadempimento, tra l'altro, falsità dichiarative, perdita o indisponibilità non autorizzata dei beni, mancata assicurazione, mancata custodia o tracciabilità, alienazione o gravame non autorizzati, omessa rendicontazione, mancato riversamento degli incassi, violazione del piano di vendita, procedure concorsuali, violazione degli impegni di programmazione produttiva o dei limiti minimi e massimi di conferimento previsti dall'articolo 2, nonché violazione degli obblighi contrattuali.

6. Le conseguenze dell'inadempimento sono stabilite nei contratti e possono includere sospensione, sostituzione dei beni, escussione di eventuali garanzie, riduzione o revoca della quota assegnata, risoluzione, recupero delle somme e azioni giudiziali, secondo l'articolo 18 del Regolamento del Fondo e la normativa applicabile.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per le operazioni di destocking di cui al presente Avviso, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è individuato nella persona dell'Avv. Silvio Piras, contattabile all'indirizzo e-mail piras@sfirs.it.

2. I contatti per chiarimenti, la modulistica e l'informativa privacy sono pubblicati sul sito di SFIRS S.p.A. e/o sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

3. Per quanto non disciplinato dal presente Avviso si applicano il Regolamento del Fondo Sardinia Fintech, le D.G.R. n. 31/43 del 17 giugno 2026 e n. 39/62 del 22 luglio 2026, il decreto legislativo n. 184/2025, il D.M. MIMIT 18 giugno 2026, la legge n. 130/1999 e le ulteriori disposizioni applicabili.

4. L'Amministrazione regionale e SFIRS S.p.A. possono adottare chiarimenti, correzioni non sostanziali, integrazioni e aggiornamenti nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

ALLEGATO A – Settori e limitazioni settoriali

1. Settori ammessi

Sono ammesse esclusivamente le imprese produttrici appartenenti alla filiera del Pecorino Romano DOP individuata dalla D.G.R. n. 39/62 del 22 luglio 2026 e operanti con codice ATECO 2025 10.51.20, alle condizioni dell'articolo 3. Le operazioni possono riguardare soltanto i beni della specifica produzione a denominazione di origine protetta individuati dall'articolo 6. Sono esclusi gli altri beni e flussi, anche se riconducibili al medesimo codice ATECO. Restano ferme le ulteriori esclusioni normative e le limitazioni ESG.

2. Settori esclusi (riferimenti normativi)

Non sono ammissibili le attività riconducibili ai settori esclusi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060, del Regolamento (UE) 2021/1058, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e della normativa unionale, nazionale e regionale applicabile in materia di aiuti alle imprese, nonché ai settori eventualmente individuati dal Regolamento del Fondo Sardinia Fintech.

3. Limitazioni ESG

Non sono ammissibili le operazioni relative a beni di magazzino la cui produzione, detenzione, commercializzazione o gestione è connessa ad attività in violazione dei principi ESG, della normativa ambientale, sanitaria, del lavoro e della sicurezza, nonché delle disposizioni applicabili in materia di sostenibilità. Sono altresì esclusi i beni provenienti da attività che non rispettano le politiche di sostenibilità del Fondo e le ulteriori limitazioni previste dal Regolamento del Fondo Sardinia Fintech.

ALLEGATO B – Documentazione obbligatoria

- Documenti del legale rappresentante o del soggetto firmatario; procura o altro titolo attestante i poteri di firma, ove pertinente; evidenze camerali dell'attività esercitata e della sede operativa attiva in Sardegna.
- Bilanci degli ultimi tre esercizi chiusi, approvati ove disponibili, completi degli allegati e delle relazioni pertinenti; per i bilanci non ancora approvati, motivazione della mancata approvazione, progetto di bilancio ove disponibile e situazione contabile aggiornata; per le imprese con meno di tre esercizi chiusi, tutti i bilanci disponibili e documentazione della durata dell'attività; per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio, dichiarazioni fiscali disponibili e situazione contabile patrimoniale ed economica non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della manifestazione di interesse, secondo l'articolo 7.
- Documentazione relativa alla posizione finanziaria, alle esposizioni bancarie e finanziarie, agli scadenziari, ai debiti tributari e contributivi, ai contenziosi e alle garanzie.
- Schema dell'assetto proprietario e di gruppo, con informazioni sulle imprese associate o collegate, sui rapporti di controllo e sui titolari effettivi; dichiarazione delle altre istanze presentate e delle liquidità già ammesse per il cedente e per le imprese del suo gruppo nell'ambito del presente Avviso.
- Dichiarazione in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2007 e successive modificazioni e documentazione necessaria alle verifiche antiriciclaggio, trasmessa direttamente a SFIRS S.p.A., che svolge le relative verifiche (Modulo 4).
- Prospetto completo della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia riferito all'ultima data contabile disponibile al momento della richiesta, trasmesso nel file originale ricevuto dalla Banca d'Italia, completo di tutte le pagine, senza modifiche, alterazioni, omissioni, oscuramenti o rielaborazioni, con evidenza della data di rilascio e della data contabile; in assenza di segnalazioni, risposta originale della Banca d'Italia attestante tale circostanza, secondo l'articolo 7.
- Documentazione attestante l'iscrizione al sistema di controllo della specifica produzione a denominazione di origine protetta richiamata dagli articoli 3 e 6, con le pertinenti evidenze produttive e certificative di IFCQ Certificazioni S.r.l.
- Inventari, registri di magazzino, codici identificativi dei beni e dei lotti, fatture, DDT e documenti di provenienza e tracciabilità dei lotti proposti.
- Evidenze relative a vincoli, garanzie, pignoramenti, riserve di proprietà e coperture assicurative, compresa la polizza contro calamità naturali ed eventi catastrofali, ove applicabile.
- Piano economico-finanziario dell'operazione, comprensivo della previsione dei flussi e del piano di custodia, lavorazione e vendita; per le imprese di nuova costituzione, Piano economico-finanziario asseverato, secondo l'articolo 7.
- Contratti rilevanti, commesse, ordini, documentazione delle vendite storiche e documentazione di mercato.

ALLEGATO C – Checklist di autovalutazione

☐ L'impresa è attiva e regolarmente iscritta al Registro Imprese.

☐ L'impresa dispone di una sede operativa attiva in Sardegna.

☐ L'impresa appartiene alla filiera ammessa dalla D.G.R. n. 39/62 del 22 luglio 2026, esercita l'attività ATECO 2025 10.51.20 e propone esclusivamente beni della specifica produzione a denominazione di origine protetta di cui all'articolo 6.

☐ L'impresa dichiara la propria quota teorica di partecipazione, il quantitativo proposto in adesione e il rispetto della soglia minima del 10 per cento della quota teorica e del quantitativo massimo assegnabile di cui all'articolo 2.

☐ Sono allegati i bilanci e la documentazione finanziaria prevista per gli ultimi tre esercizi disponibili, la Centrale dei Rischi aggiornata.

☐ L'impresa non è in difficoltà né in procedura liquidatoria incompatibile.

☐ L'impresa è in regola con DURC, obblighi tributari, obblighi antimafia e altre cause ostative. L'impresa è in condizione di soddisfare pienamente la normativa antiriciclaggio e allega la relativa dichiarazione e le informazioni necessarie alle verifiche dirette di SFIRS S.p.A.

☐ I beni sono di proprietà o nella legittima disponibilità dell'impresa.

☐ I beni sono identificabili, tracciabili, trasferibili e assicurabili.

☐ L'impresa può documentare valore, provenienza e stato degli stock.

☐ L'impresa può presentare bilanci, situazione contabile e previsione dei flussi.

☐ L'impresa accetta due diligence, sopralluoghi, controlli e condizioni di mercato.

☐ La manifestazione non attribuisce un diritto automatico all'intervento del Fondo.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Per informazioni sull'Avviso, sulle condizioni di accesso e sulle modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse, è disponibile il numero verde SFIRS: **800 046 417**.

Il servizio è attivo:

- dal lunedì al giovedì, dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 15:00 alle 16:30;
- il venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30.

Per le richieste che richiedono un approfondimento, il team dedicato all'iniziativa provvederà a fornire riscontro secondo le modalità e i tempi compatibili con la corretta gestione delle richieste.

Per comunicazioni e richieste urgenti, il Referente è raggiungibile al numero di cellulare **+39 3400974655**.

Per ulteriori informazioni e per l'invio di richieste di chiarimento relative al Destocking – Linea B del Fondo Sardinia Fintech, è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica dedicato: **destocking@sfirs.it**